



REPUBBLICA ITALIANA

201/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Antonietta Bussi	Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **60072** del registro di segreteria, proposto da

OMISSIS (c.f. *OMISSIS*), nato il *Omissis* a *Omissis* e residente a *Omissis*, alla via *Omissis*, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Sonia Ciampi (c.f. CMPSNO75E69B354W, pec: soniaciampi@pec.it) e Stefano Viti (c.f. VTISFN58T14H501B, pec: stefanoviti@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, al viale Bruno Buozzi n. 132, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva, 1 Reparto, 3^a Divisione, 4^a Sezione – Contenzioso, come da atto di costituzione;

avverso

la sentenza n. 326/2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, depositata in data 19 ottobre 2021;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 6 giugno 2024, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore cons. Stefania Petrucci, il ten. Col. Roberto Sulli per il Ministero della Difesa. Non presenti i difensori della parte appellante per aver richiesto, con note depositate in data 4 giugno 2024, la decisione del giudizio, allo stato degli atti.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 20 giugno 2022, *Omissis* ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso finalizzato ad accertare l'aggravamento delle infermità già dipendenti dal servizio con conseguente ascrivibilità sin dal momento della domanda amministrativa e riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato.

La parte appellante, dopo aver premesso di godere del trattamento di pensione privilegiata ordinaria di 1^a categoria vitalizia, con decorrenza dal 1° agosto 1997, ha dedotto che la Commissione medica ospedaliera, in data 19 giugno 2018, aveva espresso parere negativo

circa l'aggravamento delle infermità; che la consulenza tecnica di ufficio, espletata nel corso del giudizio di primo grado, aveva accertato, in contrasto con le conclusioni del consulente di parte, che le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio non potevano ritenersi aggravate alla data del 26 marzo 2018 e che, inoltre, era stato chiesto al Giudice territoriale un rinvio della discussione per acquisire la documentazione della Commissione medica per il rinnovo della patente.

Tanto rilevato, l'appellante, con il primo motivo di impugnazione, richiama il rispetto dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti decisorii sancito dall'art. 111, comma 6, della Costituzione deducendo, al riguardo, che la motivazione costituisce un elemento essenziale della decisione giudiziale e pertanto una sentenza che presenti una motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria determina una sostanziale violazione dell'art. 132 c.p.c. integrando un *"error in procedendo"* del Giudice, riconducibile all'art. 360, n. 4 c.p.c. afferente al vizio di nullità della sentenza impugnabile con ricorso per Cassazione.

Secondo la prospettazione della parte appellante, il Giudice territoriale si sarebbe limitato a recepire il ragionamento della Commissione medico legale con *"una motivazione obiettivamente incomprensibile alla luce delle risultanze documentali"* comprendenti, oltre che numerosi certificati medici e referti, due relazioni di parte del 7 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2018, entrambe a firma del *Omissis*, specialista in psichiatria, dalle quali emergerebbe che *"il*

quadro psicopatologico” nel corso degli anni sarebbe stato caratterizzato “da un progressivo aggravamento”, tanto da condurre alla diagnosi di “disturbo depressivo persistente grave, con sintomi psicotici”.

In particolare, l’appellante esamina gli esiti della consulenza tecnica di ufficio redatta dalla Commissione medica composta da tre specialisti (ortopedico, cardiologo e psichiatra) soffermandosi sulle valutazioni espresse in merito alla *“nevrosi cronica grave con spunti paranoidei”* insistendo per la sussistenza di inequivocabili prove documentali attestanti l’aggravamento della patologia psichica.

Al riguardo, la parte appellante richiama sia il verbale della Commissione medica ospedaliera di Cagliari del 1999 nel quale la patologia psichica è definita *“nevrosi ansiosa disforica”* ed ascritta alla 7 categoria, che il certificato dell’esame neurologico-psichico del 5 novembre 1998 redatto dallo specialista psichiatra che comproverebbe un aggravamento per concorso tra la patologia depressiva e l’infermità psichica, esito dei ripetuti e documentati traumi cranici subiti durante il servizio.

Tale aggravamento della patologia psichiatrica emergerebbe anche dal referto del 21 dicembre 1995 redatto dallo psichiatra della USL n. 8 di Cagliari, dallo stesso accertamento della Commissione medica ospedaliera di Cagliari, dalla diagnosi per *“disturbi dell’umore”* del 6 giugno 2018, nonché dalla sentenza della Sezione giurisdizionale Sardegna del 2002 che riconosceva l’assegno di incollocabilità.

Secondo l’appellante, alla luce di tale documentazione, l’affermazione della Commissione medico ospedaliera recepita dal

Giudice di primo grado secondo cui non sussisterebbero documenti utili ad attestare un decorso progressivamente ingravescente della psicopatologia sarebbe del tutto contraddittoria.

Con ulteriore motivo di doglianza connesso al precedente, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del primo Giudice in ordine alle osservazioni svolte dal consulente di parte rispetto alla consulenza tecnica di ufficio ed in particolare per non avere il Giudice territoriale richiesto al consulente di ufficio i chiarimenti invocati dall'appellante anche alla luce delle apposite osservazioni depositate in giudizio e recanti le valutazioni del predetto consulente di parte.

Conclusivamente, l'appellante chiede l'annullamento della sentenza impugnata con rimessione al Giudice di primo grado, con vittoria di onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

Con ordinanza a verbale, resa all'udienza del 14 dicembre 2023, rilevata la mancata notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione udienza al Ministero della Difesa, veniva assegnato alla parte appellante il termine perentorio di 90 giorni per la notifica dell'atto di gravame, del decreto di fissazione udienza e della predetta ordinanza.

Con memoria depositata in data 15 maggio 2024, si è costituito il Ministero della Difesa, appellato che, dopo aver ripercorso, in via analitica, l'*iter* delle richieste di aggravamento delle infermità già dipendenti da servizio avanzate dall'appellante ed i provvedimenti assunti sulla base degli accertamenti della Commissione medica ospedaliera, ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di gravame per

violazione dell'art. 170, comma 1, c.g.c. che consente l'impugnazione in materia pensionistica soltanto per motivi di diritto e che qualifica come questioni di fatto quelle relative all'aggravamento di infermità.

Secondo il Ministero della Difesa, il Giudice di primo grado ha raccolto un ampio materiale probatorio aderendo alle risultanze medico-legali ed avendo verificato, secondo il proprio prudente apprezzamento, tutte le asserzioni di parte ricorrente, così da doversi escludere una motivazione della sentenza meramente apparente.

Peraltro, il Ministero della Difesa deduce che il consulente tecnico di ufficio aveva rilevato: l'assenza di ricoveri per le infermità oggetto di aggravamento; l'assenza di documentazione specialistica dal 1999 ed il rinnovo della patente di guida. Tutte circostanze, queste, che condurrebbero alla conclusione dell'assenza di differenze significative del quadro psicopatologico idonee ad attestare un aggravamento delle infermità.

In definitiva, il Ministero della Difesa chiede che l'atto di impugnazione sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed in via subordinata eccepisce l'applicazione della prescrizione quinquennale.

Con note depositate in data 4 giugno 2024, la parte appellante ha ribadito che il Giudice territoriale avrebbe acriticamente recepito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ed ha insistito per l'ammissibilità dell'atto di gravame in quanto incentrato sulle censure mosse alla motivazione della sentenza impugnata che risulterebbe

“del tutto avulsa dalle risultanze documentali”.

L'appellante, con le su richiamate note difensive, dopo aver lamentato l'omessa pronuncia da parte del primo Giudice in ordine alle osservazioni svolte dal consulente di parte rispetto alla CTU, ha, quindi, concluso per la decisione del giudizio.

All'udienza del 6 giugno 2024, il Ministero della Difesa ha insistito come da conclusioni in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La vicenda in esame attiene ad una richiesta di aggravamento di infermità già dipendenti dal servizio al fine della miglior classificazione del trattamento di privilegio in godimento da parte dell'appellante in congedo con il grado di appuntato dell'Arma dei Carabinieri.

Preliminarmente, il Collegio rileva che, ai sensi dell'art. 170, comma 1, c.g.c., *“nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”.*

Alla luce della predetta normativa, l'atto di gravame si appalesa inammissibile costituendo l'aggravamento di infermità una questione di fatto non proponibile in sede di impugnazione.

Con l'odierno atto di gravame, la parte appellante si duole per la sussistenza di asseriti vizi di nullità della sentenza gravata per motivazione *“contraddittoria e obiettivamente incomprensibile alla luce*

delle risultanze documentali” in quanto si sarebbe limitata a recepire le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, in contraddizione con la complessiva documentazione medica richiamata.

Al riguardo, osserva il Collegio che le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/QM/2000, hanno chiarito che: la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto va condotta lungo le seguenti direttrici: a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative alla dipendenza, classifica o all'aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, per cui possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).

Ad avviso della Sezione, nella fattispecie in esame, non appaiono ravvisabili le ipotesi indicate dalle su richiamate lett. b) e lett. c) in tema di nullità della sentenza o di vizio di difetto di motivazione su una questione di fatto da far valere in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Infatti, come chiarito dalla costante giurisprudenza contabile d'appello, il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la *ratio decidendi* (motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse ed obiettivamente incomprensibili (Sez. II App., sent. n. 4/2023 e n. 309/2022; Sez. III App., sent. n. 309/2018).

Si rammenta, inoltre, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale da cui questo Organo Giudicante non ravvisa ragioni per discostarsi, la motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto di motivazione, ricorre allorché, *"dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato"* (cfr. Cass. n. 4448/2014), *venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi"* (Cass. n. 25702/2020; Sez. I App., sent. n. 283/2023; Sez. III App., sent. n. 310/2022).

Peraltro, secondo il disposto dell'art. 17 delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile, la motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del medesimo codice consiste *"nella concisa esposizione*

dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.

Dall’esame della sentenza di primo grado emerge chiaramente, il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento avendo analiticamente illustrato le ragioni del mancato accoglimento del ricorso mediante ampio richiamo agli atti e documenti di causa ed agli esiti della disposta consulenza tecnica di ufficio che, peraltro, risulta assegnata ad un apposito collegio medico-legale integrato da un esperto in psichiatria.

Al riguardo, il Giudice territoriale si è attentamente soffermato anche sugli esiti della consulenza tecnica di ufficio che confermava il pronunciamento negativo della Commissione medica giungendo così ad escludere l’aggravamento delle patologie.

Reputa, dunque, il Collegio che non solo non possa ravvisarsi, nella vicenda all’odierno esame, alcuna contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata con le complessive risultanze mediche agli atti del giudizio, ma che tale asserito vizio finisca per tradursi palesemente nell’esame di questioni di fatto, in tema di aggravamento di infermità, precluso al Giudice di appello.

Parimenti scevra da censure si appalesa la motivazione resa dal Giudice di *prime cure* in merito al mancato accoglimento della richiesta di parte volta all’acquisizione di ulteriore documentazione considerato che la sentenza gravata ha sottolineato l’esaustività della motivazione del parere del Collegio medico legale aggiungendo che,

tra i componenti, era presente uno specialista in psichiatria e che risultavano esaminate le relazioni del consulente di parte, compresa quella del 7 gennaio 2021 e che lo stesso aveva anche assistito alle operazioni peritali potendo, quindi, esprimere il proprio avviso.

Conclusivamente, il Collegio rileva, ai sensi dell'art. 170, comma primo, c.g.c., l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da *Omissis*.

In ragione della natura in rito della presente decisione, si dispone la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da **OMISSIS** iscritto al n. **60072** del ruolo generale.

Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Stefania Petrucci

F.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 10/09/2024

PER IL DIRIGENTE

F.to Maria Vittoria Zotta